

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb. C. 3345 Pannarale (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	84

SEDE REFERENTE

Lunedì 15 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti.

La seduta comincia alle 12.45.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb. C. 3345 Pannarale.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Rammenta che il Comitato ristretto ha elaborato un nuovo testo che è stato poi adottato come testo base nella seduta del 9 febbraio 2016. Il termine per la presentazione dei relativi emendamenti è stato fissato per la gior-

nata di venerdì 12 febbraio 2016, alle ore 10. Il fascicolo degli emendamenti, come di consueto, è in distribuzione. Comunica che sono stati ritirati, prima della seduta, gli emendamenti Crivellari 1.35 e 4.02, Ghizzoni 2.18 e D'Ottavio 2.39 e 2.119. Avverte altresì che riterrebbe inammissibili, perché onerosi e carenti di compensazione, gli emendamenti Caparini 1.46 e Brescia 2.72. Il relatore inoltre ha presentato l'emendamento 1.48, interamente sostitutivo dell'articolo 1. Precisa in merito che le regole formali dell'esame degli emendamenti imporrebbero di considerare preclusi tutti i successivi emendamenti all'articolo 1, ove il predetto emendamento del relatore fosse approvato. Tuttavia, poiché è lontano dalle intenzioni del relatore strozzare il dibattito e frustrare il confronto sui contenuti del provvedimento, proprio d'intesa con lui considererà preclusi solo quegli emendamenti che, a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 1.48, risultino non più riferibili al testo o logicamente incompatibili con tale approvazione. Viceversa saranno considerati non preclusi (e quindi messi ai voti) quegli emendamenti che trovino ancora un aggancio testuale alla nuova formulazione dell'articolo 1, che derivasse

dall'approvazione dell'emendamento 1.48. Avverte infine che il collega Molea ha aggiunto la firma a tutti gli emendamenti a prima firma Vezzali.

Dopo una richiesta di chiarimenti di Gianluca VACCA (M5S) in ordine al contenuto del fascicolo degli emendamenti in distribuzione, Giuseppe BRESCIA (M5S) afferma che la dichiarazione di mancanza di compensazione finanziaria – con riferimento al suo emendamento 2.72 – spetti alla Commissione bilancio. Crede quindi che presso la Commissione cultura esso sia messo ai voti.

La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.10.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la deputata Bonaccorsi ha ritirato il suo articolo aggiuntivo 2.01 onde ripresentarlo in Assemblea. Quanto al rilievo del collega Brescia, rammenta che l'introduzione nel testo di misure comportanti nuove spese deve essere sottoposta al parere della Commissione bilancio che poi esprimerebbe un parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Verosimilmente, l'emendamento Brescia 2.72 non supererebbe tale passaggio. Lo porrà comunque in votazione. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Brescia 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6. Esprime poi parere favorevole sul suo emendamento 1.48. In ragione di quanto precedentemente ricordato dalla presidenza, propone l'accantonamento degli emendamenti Pannarale 1.7 e Vezzali 1.8. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Caparini 1.10, Brescia 1.11 e 1.12. Propone successivamente l'accantonamento dell'emendamento Pannarale 1.14. Pensa inoltre che gli emendamenti Brescia 1.15 e 1.16 risulterebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento del relatore 1.48, così come risulterebbe assorbito dall'approvazione del medesimo emendamento,

l'emendamento Fico 1.17. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Caparini 1.18, mentre ritiene che risulterebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento del relatore 1.48, gli emendamenti Brescia 1.20 e 1.19, Lainati 1.21 e Caparini 1.22. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Borghesi 1.23 e 1.24 e Caparini 1.25, ricordando che risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento del relatore 1.48 il successivo emendamento Caparini 1.26. Propone inoltre l'accantonamento degli identici emendamenti Ginefra 1.28, Altieri 1.29 e Pannarale 1.30, sostenendo poi che risulterebbe precluso il successivo emendamento Giancarlo Giordano 1.31. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Caparini 1.32 e 1.33, invitando poi al ritiro dell'emendamento Pannarale 1.34, in quanto esso non ha una reale portata normativa. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Pannarale 1.36, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Brescia 1.37, 1.38 e 1.39. Propone poi l'accantonamento dell'emendamento Brescia 1.40, ricordando inoltre che dall'approvazione dell'emendamento del relatore 1.48 risulterebbero preclusi i successivi identici emendamenti Ginefra 1.42, Altieri 1.43 e Pannarale 1.44. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Caparini 1.45, 1.46 e 1.47 e sugli articoli aggiuntivi Caparini 1.01 e 1.02.

Il sottosegretario Luca LOTTI, esprime parere conforme al relatore, precisando che gli propone di accettare una riformulazione dell'emendamento 1.48, sopprimendo dal comma 3, secondo periodo, l'inciso: « , *al momento dell'entrata in vigore della presente legge*, ».

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, accetta.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che si intendono quindi accantonati gli emendamenti indicati dal relatore.

Giuseppe BRESCIA (M5S) illustra il suo emendamento 1.1, interamente sop-

pressivo dell'articolo, raccomandandone l'approvazione. Ricorda che il suo gruppo, in linea generale, è contrario al finanziamento pubblico dell'editoria, in quanto crea un legame tra il Governo e le testate giornalistiche che comprime la libertà di informazione, in quanto, come ricorda anche la documentazione predisposta dagli uffici, per assicurare il pluralismo dell'informazione è necessario evitare che il potere si accentri nelle mani di pochi. Ritiene quindi che il legislatore debba solo occuparsi di non far concentrare nelle mani di poche persone questo importante settore, dovendosi quindi approvare il prima possibile una disciplina legislativa sul conflitto di interessi.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 1.1.

Giuseppe BRESCIA (M5S) illustra il suo emendamento 1.2, interamente sostitutivo dell'articolo 1, che riscrive quello che dovrebbe essere l'intervento pubblico nel settore dell'editoria. Ricorda, in particolare, che i risparmi che deriverebbero da tale riforma sarebbero destinati al finanziamento di *start up* innovative a carattere editoriale.

Maria COSCIA (PD) esprime il suo rammarico per una posizione diametralmente differente in materia espressa dal Movimento 5 Stelle, nonostante lo stesso collega Brescia abbia contribuito al lavoro complesso svolto all'interno del Comitato ristretto. Osserva quindi come vi siano differenti visioni su come garantire il pluralismo dell'informazione, ritenendo che il provvedimento all'esame della Commissione lo garantisca come garantisca un rilancio del settore delle edicole.

Gianluca VACCA (M5S) concorda con la collega Coscia sul fatto che vi sia un'assoluta divergenza sulla visione del settore dell'informazione, ricordando che l'intento del suo gruppo sia quello di garantire il pluralismo ed evitare il controllo dell'informazione da parte dell'Esecutivo, come vorrebbe fare la maggio-

ranza, che non ha ancora approvato una legge sul conflitto di interessi né una riforma della cosiddetta legge Gasparri.

Giorgio LAINATI (FI-PdL), nel rilevare che il provvedimento in esame in I Commissione affronta il tema del conflitto di interessi in maniera molto severa, impedendo a determinati soggetti politici di assumere un ruolo da *tycoon* dell'informazione, sottolinea che non ritiene reale il rischio paventato, e, poiché appartiene all'ordine dei giornalisti da molti anni, non può che esprimere voto contrario all'emendamento, finalizzato all'eliminazione dell'ordine dei giornalisti stesso.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), nel ricordare il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, rileva la delicatezza del settore. Comprendendo le ragioni dell'emendamento presentato dal collega Brescia, auspica che la discussione possa procedere con la finalità di migliorare il testo base, ribadendo come un settore quale quello della piccola editoria necessiti di grande attenzione. Auspica altresì che non vi sia una posizione pregiudiziale in merito a proposte migliorative del testo base.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 1.2.

Giuseppe BRESCIA (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.3 ne illustra la *ratio*, ricordando il contributo in sede di Comitato ristretto, finalizzato a far sì che il provvedimento in discussione sia redatto nel modo migliore possibile. Nel fornire precisazioni sui finanziamenti, rileva che se la proposta emendativa in discussione non fosse accolta potrebbe essere messa a rischio la finalità dei fondi che si otterrebbero dalla copertura eccedente il canone RAI posti a garanzia dell'editoria.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 1.3.

Gianluca VACCA (M5S), intervenendo sull'emendamento Brescia 1.4, chiede chiarimenti al Governo, rilevando che non sono certe le risorse del fondo in discussione. Invita pertanto il Governo ad utilizzare le risorse ai fini del pluralismo dell'informazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Brescia 1.4, 1.5 e 1.6.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, fornisce precisazioni con riferimento all'emendamento 1.48 del relatore.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, chiarisce ulteriormente le finalità dell'emendamento in discussione, rilevando come gli emendamenti, molto utili, presentati dai colleghi in merito, risulterebbero assorbiti dall'approvazione del suo emendamento 1.48.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), nel preannunciare il proprio voto di astensione sull'emendamento 1.48 del relatore, evidenzia come la serie di emendamenti successivi siano finalizzati a migliorare ulteriormente l'articolo in discussione. Osserva inoltre, come riconosciuto dallo stesso onorevole Rampi, che la necessità di concludere celermente l'esame del provvedimento abbia condotto a tempi inadeguati per la discussione, mentre sarebbe stata necessaria una decisione meno frettolosa e più matura, finalizzata a recare opportuni miglioramenti al testo base. Nel ribadire pertanto il proprio voto di astensione, non comprende la proposta governativa di modifica.

Trifone ALTIERI (Misto-CR) nell'osservare che l'emendamento del relatore recepisce una serie di perplessità manifestate in merito al problema, non regolato in maniera consona, osserva come sia necessario ed urgente normare un settore, quello dell'emittenza locale, che si «aggrappa» ad ogni provvedimento per la propria sopravvivenza. Nel ribadire dunque la necessità di un intervento normativo in materia chiarisce le motivazioni del

proprio voto favorevole all'emendamento del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.48 del relatore.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Pannarale 1.7 e Vezzali 1.8 sono accantonati.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) intervenendo sul suo emendamento 1.9, ne illustra le finalità volte a far sì che non vi sia un arretramento dello Stato con riferimento al problema cruciale del rispetto del diritto all'imparzialità dell'informazione, garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

Giuseppe BRESCIA (M5S) nel comprendere le ragioni addotte dalla collega Pannarale, rivendica tuttavia la logica sottesa alla disposizione, preannunciando dunque il voto contrario all'emendamento in discussione, osservando che i giornali devono dimostrare la propria capacità di stare sul mercato.

Roberto SIMONETTI (LNA) esprime le sue perplessità in merito.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, nel condividere il principio sotteso al miglioramento dell'articolo 1, esprime la necessità del sostegno alla piccola editoria, sottolineando il processo di accompagnamento da parte dello Stato, che non è sotteso a costituire dei « fogli di Stato ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pannarale 1.9 e Caparini 1.10.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Brescia 1.11 e 1.12 risultano preclusi. Ricorda altresì che l'emendamento Pannarale 1.14 è accantonato, che gli emendamenti Brescia 1.15 e 1.16 sono preclusi, mentre l'emendamento Fico 1.17 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.48 del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Caparini 1.18.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Brescia 1.20 e 1.19, e l'emendamento Lainati 1.21 risultano preclusi, così come l'emendamento Caparini 1.22.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borghesi 1.23 e 1.24.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sull'emendamento Caparini 1.25, ne chiarisce la *ratio*. La Commissione lo respinge.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Caparini 1.26 e gli identici emendamenti Ginefra 1.28, Altieri 1.29 e Pannarale 1.30 risultano assorbiti. Ricorda altresì che l'emendamento Giancarlo Giordano 1.31 risulta precluso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caparini 1.32 e 1.33.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), intervenendo sul suo emendamento 1.34, non accede all'invito al ritiro formulato dal relatore, e ne illustra le finalità.

Roberto SIMONETTI (LNA), in relazione alla formulazione del comma 3, si interroga su cosa possa accadere in caso di divergenza tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il sottosegretario delegato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente* propone l'accantonamento dell'emendamento Pannarale 1.34.

La Commissione concorda.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.36, sottolineando l'esigenza di concedere alle Commissioni parlamen-

tari un tempo sufficiente per l'espressione del proprio parere.

Giuseppe BRESCIA (M5S) dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dalla collega Pannarale, chiedendosi se l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.40 proposto dal relatore vada nella direzione da lei indicata.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, sottolinea che l'azione di controllo del Parlamento avviene in primo luogo attraverso l'individuazione di principi e criteri direttivi stringenti per l'esercizio della delega. Conferma l'invito al ritiro dell'emendamento Pannarale 1.36, ritenendo congruo il termine di venti giorni posto che è riferito alla ripartizione annuale del Fondo rispetto alla quale sono preponderanti le competenze di tipo amministrativo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pannarale 1.36 e Brescia 1.37, 1.38 e 1.39.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Brescia 1.40 è stato accantonato e che gli identici emendamenti Ginefra 1.42, Altieri 1.43 e Pannarale 1.44 risultano sostanzialmente assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.48 del relatore e che pertanto non saranno posti in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caparini 1.45, 1.46 e 1.47.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra l'articolo aggiuntivo Caparini 1.01 di cui è cofirmatario sottolineandone la finalità di sostenere gli imprenditori delle emittenti radiotelevisive locali e gli operatori economici attraverso la concessione di un credito di imposta per le campagne pubblicitarie. Invita in ogni caso a prendere in considerazione tale proposta anche per un successivo provvedimento normativo.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, nel condividere le finalità dell'articolo aggiuntivo Caparini 1.01, ritiene che i temi trattati, sicuramente complessi, possano trovare risposta in un distinto provvedimento normativo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Caparini 1.01 e 1.02.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.45.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, invita relatore e Governo a esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2. Avverte poi che sono stati ritirati gli emendamenti Ascani 2.60 e Bossa 2.82 e che è stato presentato l'emendamento 2.200 del relatore. Fissa il relativo termine per subemendamenti alle ore 14.30.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Brescia 2.1, 2.2 e 2.3. Propone poi l'accantonamento dell'emendamento Schullian 2.4 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Brescia 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. Invita poi al ritiro dell'emendamento Alfreider 2.9. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Vezzali 2.10, invitando inoltre al ritiro dell'emendamento Giancarlo Giordano 2.13 e proponendo l'accantonamento dell'emendamento Giancarlo Giordano 2.11. Esprime successivamente parere favorevole sul suo emendamento 2.12, esprimendo inoltre parere contrario sugli emendamenti Altieri 2.14, Brescia 2.15 e 2.16. Avverte che dall'approvazione dell'emendamento del relatore 2.12 risulterebbe precluso l'emendamento Simonetti 2.17. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Simonetti 2.19 e propone l'accantonamento degli identici emendamenti Malisani 2.20 e Fitzgerald Nissoli 2.21. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Vezzali 2.22 e propone l'accantonamento degli emendamenti Alfreider 2.23 e Porta 2.24 al fine di una loro riformulazione. Esprime successivamente parere contrario sugli emenda-

menti Brescia 2.25, Vezzali 2.26, Brescia 2.27 e Vezzali 2.28. Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Giancarlo Giordano 2.29 ed esprime parere contrario sull'emendamento Vezzali 2.30, invitando successivamente al ritiro dell'emendamento Giancarlo Giordano 2.31. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Brescia 2.32 e Martelli 2.33, proponendo poi l'accantonamento degli emendamenti Brescia 2.34 e 2.35. Invita poi al ritiro dell'emendamento Simonetti 2.36 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Martelli 2.37 e 2.38, e Brescia 2.40. Invita successivamente al ritiro degli emendamenti Pannarale 2.41 e Brescia 2.42 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Pannarale 2.43, Borghesi 2.44, Brescia 2.45, Martelli 2.46 e 2.47, Borghesi 2.48 e Pannarale 2.49. Propone poi l'accantonamento dell'emendamento Pannarale 2.50 ed esprime parere contrario sull'emendamento Brescia 2.51, proponendo altresì l'accantonamento dell'emendamento Vignali 2.52. Esprime poi parere favorevole sugli identici emendamenti 2.53 del relatore e Baruffi 2.54, proponendo poi l'accantonamento dell'emendamento Baruffi 2.55 ed esprimendo parere contrario sugli emendamenti Marzana 2.56, 2.57 e 2.58, Giancarlo Giordano 2.59, Locatelli 2.117, Marzana 2.61 e 2.62 e Brescia 2.63. Invita poi al ritiro dell'emendamento Giancarlo Giordano 2.64 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Brescia 2.65, Palmieri 2.66, Brescia 2.67, Altieri 2.68, Locatelli 2.118, Brescia 2.72, Borghesi 2.71 e Lainati 2.75. Invita poi al ritiro degli identici emendamenti Malpezzi 2.69, Molea 2.70 e Altieri 2.77, segnalando che, a suo avviso, già sussiste un registro quale quello indicato nelle predette proposte emendative, come il Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.). Esprime poi parere contrario sugli identici emendamenti Altieri 2.73, Molea 2.74 e Lainati 2.76. Propone poi l'accantonamento dell'emendamento Pannarale 2.78 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Martelli 2.79, Simonetti 2.80, Brescia 2.81 e 2.82. Proposto l'accantonamento dell'emendamento Brescia 2.83, si

esprime in senso contrario sugli identici emendamenti Lainati 2.84, Altieri 2.85, Giancarlo Giordano 2.86, Molea 2.87 e Simonetti 2.88 e sugli emendamenti Brescia 2.89, 2.90 e 2.91. Propone poi l'accantonamento degli emendamenti Brescia 2.92 e Martelli 2.93 ed esprime parere contrario sull'emendamento Lainati 2.94, sugli identici emendamenti Lainati 2.95 e Molea 2.96 nonché sugli emendamenti Pisicchio 2.97, Martelli 2.98, Lainati 2.99 e sugli identici emendamenti Altieri 2.100 e Molea 2.101, sull'emendamento Simonetti 2.102 e sugli identici emendamenti Molea 2.103, Lainati 2.104, Altieri 2.105 e Simonetti 2.106. Propone poi l'accantonamento degli identici emendamenti Lainati 2.107, Altieri 2.108, Molea 2.109, Simonetti 2.110. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Brescia 2.111 ed esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 2.112, avvisando che resterebbe precluso il successivo emendamento Malisani 2.121. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Molea 2.113 e Pannarale 2.114 e parere favorevole sull'emendamento del relatore 2.115, restando quindi precluso il successivo emendamento Lainati 2.116.

Il sottosegretario Luca LOTTI esprime parere conforme.

Giuseppe BRESCIA (M5S) illustra il suo emendamento 2.1, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 2.1.

Giuseppe BRESCIA (M5S) illustra il suo emendamento 2.2, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Brescia 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, ribadisce la sua richiesta di ritirare l'emendamento Alfreider 2.9, in quanto il successivo emendamento del relatore 2.12, affronta il tema ad esso sotteso.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Alfreider 2.9.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, evidenziando che sono previste norme specifiche a favore delle cooperative, invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Vezzali 2.10.

Bruno MOLEA (SCpI) ritira l'emendamento Vezzali 2.10, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 2.13.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che l'emendamento Giancarlo Giordano 2.11 si intende accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.12 del relatore (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Altieri 2.14.

Giuseppe BRESCIA (M5S) chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento a sua prima firma 2.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Brescia 2.15 e 2.16.

Roberto SIMONETTI (LNA) chiede che l'emendamento a sua prima firma 2.17 sia posto in votazione, osservando come l'approvazione dell'emendamento del relatore 2.12 abbia dato luogo a una preclusione di natura meramente formale.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, concorda con quanto evidenziato dall'onorevole Simonetti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Simonetti 2.17.

Roberto SIMONETTI (LNA), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.19, chiede di modificare la lettera a) del

comma 2 per tener conto degli investimenti effettuati dagli enti indicati nella citata proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 2.19.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che gli identici emendamenti Malisani 2.20 e Fitzgerald Nissoli 2.21 si intendono accantonati.

Tamara BLAŽINA (PD) dichiara che voterà a favore dell'emendamento 2.200 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.200 del relatore (*vedi allegato 2*).

Bruno MOLEA (SCpI) ritira l'emendamento Vezzali 2.22.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Alfreider 2.23.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Porta 2.24, consistente nella soppressione della parte consequenziale dell'emendamento.

Giuseppe BRESCIA (M5S) chiede un supplemento di riflessione in merito all'emendamento Porta 2.24 (*Nuova formulazione*), temendo che le previsioni in esso contenute possano essere applicate anche ai grandi giornali.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, evidenzia come i grandi giornali non possano identificarsi in quelli editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Bruno MOLEA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Porta 2.24 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Porta 2.24 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Brescia 2.25.

Bruno MOLEA (SCpI) ritira l'emendamento Vezzali 2.26.

Giuseppe BRESCIA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.27 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 2.27.

Bruno MOLEA (SCpI) ritira l'emendamento Vezzali 2.28.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che l'emendamento Giancarlo Giordano 2.29 si intende accantonato.

Bruno MOLEA (SCpI) ritira l'emendamento Vezzali 2.30.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, ritiene che l'emendamento Giancarlo Giordano 2.31 abbia come unica finalità l'esplicitazione di un adempimento già previsto nel testo del provvedimento.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) osserva come l'emendamento Giancarlo Giordano 2.31 consenta invece una maggiore tutela delle peculiarità della piccola editoria.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Giancarlo Giordano 2.31.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che l'emendamento Giancarlo Giordano 2.31 si intende accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 2.32.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, s'intende che essi abbiano rinunciato all'emendamento Martelli 2.33 e comunica che gli emendamenti Brescia 2.34 e 2.35 e Simonetti 2.36 si intendono accantonati. Infine constatata l'assenza dei presentatori dichiara decaduti gli emendamenti Martelli 2.37 e 2.38.

Tamara BLAŽINA (PD) ritira l'emendamento 2.120 a sua prima firma.

Umberto D'OTTAVIO (PD) ritira l'emendamento a sua firma 2.39.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 2.40.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.41, recante una semplificazione dei criteri di delega.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 2.41.

Giuseppe BRESCIA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.42, volto a tenere in considerazione la diffusione del periodico ammesso a godere dei contributi, ferma restando la possibilità di fissare percentuali diverse da quella proposta dall'emendamento.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Brescia 2.42.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che l'emendamento Brescia 2.42 si intende accantonato.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.43, osservando come la delega contenuta nel testo appaia troppo ampia.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 2.43.

Umberto D'OTTAVIO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.119.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 2.44.

Giuseppe BRESCIA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.45, volto a ridurre la percentuale di incidenza del contributo pub-

blico sul totale dei ricavi delle imprese editrici.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, conferma il parere contrario espresso sull'emendamento Brescia 2.45.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 2.45.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Martelli 2.46 e 2.47 sono da intendersi decaduti per assenza dei presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Borghesi 2.48 e Pannarale 2.49.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Pannarale 2.50 è stato accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 2.51.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto l'emendamento Vignali 2.52; avverte, altresì, che gli identici emendamenti 2.53 del relatore e Baruffi 2.54 sono da intendersi accantonati, così come l'emendamento Baruffi 2.55, che viene sottoscritto anche dalla deputata Ghizzoni.

Maria MARZANA (M5S) esprime disappunto per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento a sua prima firma 2.56, volto a promuovere una lettera consapevole e critica dei quotidiani *on line* nelle scuole, ritenendo che una tale attività debba necessariamente essere affidata a personale dotato delle specifiche competenze tecniche, tanto più in considerazione del rilevante peso oggi assunto nella vita dei ragazzi dai supporti e dai contenuti informatici.

Giuseppe BRESCIA (M5S) si associa alle considerazioni testé svolte dalla deputata Marzana, invitando il relatore e il

rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario in precedenza espresso.

Il sottosegretario Luca LOTTI, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, modifica in parere favorevole la valutazione in precedenza espressa sull'emendamento Marzana 2.56.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, concorda.

La Commissione approva l'emendamento Marzana 2.56.

Maria MARZANA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.57, che ricalca in parte la *ratio* della precedente proposta emendativa. Osserva inoltre come su tale specifica questione, ad esempio, la Gran Bretagna considera l'educazione alla conoscenza degli strumenti e dei contenuti mediatici quale parte integrante del *curriculum* del corpo docente presso gli istituti scolastici. Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto l'accantonamento della proposta emendativa in discussione.

Mara CAROCCI (PD) rammenta che già nel quadro delle indicazioni nazionali relative ai profili curricolari relativi all'insegnamento presso le scuole primarie e secondarie sia prevista una specifica competenza relativa all'educazione alla lettura dei quotidiani, generalmente affidata alle cure dei professori di italiano. Ciò premesso, non ritiene pertanto necessario istituire nuove specifiche figure professionali.

Gianluca VACCA (M5S) contesta le osservazioni testé svolte dalla deputata Carrocci, dal momento che a suo avviso solo occasionalmente i docenti di italiano assolvono alle funzioni di educazione alla lettura dei quotidiani. Ribadisce quindi la necessità di prevedere specifiche professionalità a tale scopo orientate.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, auspica che la discussione del provvedimento possa attenersi al tema specifico dell'editoria.

Maria COSCIA (PD) non considera condivisibile nel merito la proposta emendativa Marzana 2.57, poiché la questione da essa posta è stata in buona misura già affrontata dalla legge n. 107 del 2015, che ha definito le norme volte ad una piena valorizzazione dell'autonomia scolastica e della promozione del corpo docente in essa operante.

Luigi GALLO (M5S) ritiene che l'introduzione, tra i criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 2, della lettera *m*), fortemente voluta dalla maggioranza, abbia di fatto snaturato l'impianto del provvedimento in esame. Rileva peraltro il carattere sostanzialmente ultroneo della predetta disposizione, dal momento che gli accordi tra editori sono al momento già possibili.

La Commissione respinge l'emendamento Marzana 2.57.

Maria MARZANA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.58, lamenta il fatto che gli accordi con gli editori lasciano presagire l'erogazione di contributi ed agevolazioni economiche in favore di questi ultimi soggetti, circostanza che il gruppo del M5S intende invece fortemente impedire. A suo giudizio, eventuali facilitazioni economiche dovrebbe piuttosto andare a diretto beneficio delle istituzioni scolastiche, al fine anche di valorizzare il lavoro svolto dagli insegnanti.

La Commissione respinge l'emendamento Marzana 2.58.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) esprime rammarico per il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento Giancarlo Giordano 2.59, di cui è cofirmataria, le cui finalità si pongono in linea con la necessità di abituare i ragazzi in età

scolastica ad utilizzare anche le edizioni cartacee dei quotidiani, tanto più in considerazione del fatto che molto spesso si tratta delle produzioni di piccoli e medi editori.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Giancarlo Giordano 2.59.

Il rappresentante del Governo e la Commissione concordano con la proposta di accantonamento dell'emendamento Giancarlo Giordano 2.59, testé formulata dal relatore.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto l'emendamento Locatelli 2.117 e ricorda che l'emendamento Ascani 2.60 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marzana 2.61 e 2.62.

Giuseppe BRESCIA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.63, volto a sopprimere il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *n*).

Gianluca VACCA (M5S), intervenendo sull'emendamento Brescia 2.63, di cui è cofirmatario, osserva come attraverso la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *n*), si consenta a quotidiani in difficoltà di superare l'attuale situazione di crisi a spese dei contribuenti. Citando in particolare il caso dell'*Unità*, ritiene si debba piuttosto evitare un simile meccanismo vizioso, in base al quale si introduce un sistema di sostentamento dell'editoria a carico delle risorse pubbliche.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, precisa che la questione sottesa all'articolo 2, comma 2, lettera *n*), è stata oggetto di attento dibattito in sede di Comitato ristretto. Al riguardo, desidera precisare che lo spirito della disposizione non è quello richiamato dal deputato Vacca, dal momento che eventuali beneficiari della

norma, oltre che *L'Unità*, potrebbero essere anche altri quotidiani, quali ad esempio il *Fatto Quotidiano*. La reale finalità della disposizione è semmai quelle di invertire l'attuale *trend* in base al quale la pubblicità trova essenzialmente spazio nelle reti televisive e non nei quotidiani.

Luigi GALLO (M5S) contesta lo spirito della disposizione in parola che, a suo giudizio, è volta ad agevolare la pubblicità, a prescindere dal mezzo – televisivo o meno – prescelto.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, osserva piuttosto come attraverso la norma in commento anche piccole attività imprenditoriali potranno avvalersi degli spazi dei quotidiani, per lo più di tiratura locale, per pubblicizzare le proprie attività.

Giuseppe BRESCIA (M5S) contesta le valutazioni del relatore, ritenendo che la disposizione in esame non potrà che favorire i grandi gruppi imprenditoriali che potranno realizzare, attraverso l'acquisizione degli spazi pubblicitari, un sostanziale controllo sulle linee editoriali dei quotidiani, soprattutto di quelli a diffusione locale.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 2.63.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra, in qualità di cofirmataria, l'emendamento Giancarlo Giordano 2.64, segnalando che esso intende escludere dai benefici della legge le grandi imprese editoriali. Precisa che questo aspetto è stato da lei evidenziato più volte nel corso dei lavori del Comitato ristretto.

Giuseppe BRESCIA (M5S), pur annunciando l'astensione del suo gruppo sull'emendamento Giancarlo Giordano 2.64, segnala come l'intento della maggioranza sia proprio quello di favorire i grandi gruppi editoriali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giancarlo Gior-

dano 2.64, Brescia 2.65, Palmieri 2.66 e Brescia 2.67.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Altieri 2.68.

La Commissione respinge l'emendamento Altieri 2.68.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Locatelli 2.118: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Giuseppe BRESCIA (M5S) illustra il suo emendamento 2.72, che recepisce quanto suggerito da un esperto ascoltato in sede di audizioni informali.

Maria MARZANA (M5S), intervenendo a favore dell'emendamento Brescia 2.72, sottolinea come l'Italia sia scesa al settantatreesimo posto nella classifica sulla libertà di informazione nel mondo, mentre, ad esempio, la Germania, è al dodicesimo posto.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 2.72.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Lainati 2.75 e sui successivi di analogo tenore, ribadisce che il registro cosiddetto ROC, istituito presso l'AGCOM, può già assolvere alle funzioni demandate al registro indicato nelle predette proposte emendative.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) osserva che il registro che lui intende introdurre con il emendamento 2.75 sarebbe istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione respinge l'emendamento Lainati 2.75.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 2.69.

Bruno MOLEA (SCpI) ritira il suo emendamento 2.70.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Altieri 2.77 e lo ritira.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Altieri 2.73: s'intende che vi abbia rinunciato.

Bruno MOLEA (SCpI) ritira il suo emendamento 2.74.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) ritira il suo emendamento 2.76.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Martelli 2.79: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 2.80.

Giuseppe BRESCIA (M5S) illustra il suo emendamento 2.81 che ha il precipuo scopo di abolire l'ordine dei giornalisti, non esistente in diversi Paesi evoluti come la Gran Bretagna. Segnala che in passato il Presidente del Consiglio Renzi aveva affermato che avrebbe abolito il predetto ordine, per poi smentirsi.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) interviene contro l'emendamento Brescia 2.81. Segnala, in particolare, che le medesime accuse di lesione del pluralismo dell'informazione, che ora i deputati del Movimento 5 Stelle muovono nei confronti del Partito Democratico e del Governo Renzi, erano mosse, alcuni anni fa, contro l'allora Governo Berlusconi, da parte proprio di esponenti del Partito Democratico.

Maria MARZANA (M5S) interviene a favore dell'approvazione dell'emendamento Brescia 2.81, segnalando che, mentre il Partito Democratico inserisce nel programma dei punti che poi non rispetta, il Movimento 5 Stelle, ove fosse al Governo, procederebbe sicuramente all'abolizione dell'ordine dei giornalisti.

Michele ANZALDI (PD) riconosce l'importanza della questione relativa all'ordine dei giornalisti, che non andrebbe affrontata in maniera troppo radicale. Sottolinea quindi che il Partito Democratico è impegnato in materia e ha già, in vista di una riduzione del numero dei componenti dell'ordine dei giornalisti, promosso l'approvazione, nell'ambito del decreto-legge cosiddetto « Mille proroghe », di una disposizione che prolunga la durata dei componenti in carica dell'ordine.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 2.81.

Giuseppe BRESCIA (M5S) interviene a favore del suo emendamento 2.83 raccomandandone l'approvazione.

Maria MARZANA (M5S) intervenendo a favore dell'emendamento Brescia 2.83 segnala che uniformare l'età pensionabile dei giornalisti a quella dei restanti lavoratori è giustificata dal fatto che i primi non sembrano svolgere un lavoro particolarmente usurante.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Brescia 2.83.

Manuela GHIZZONI (PD) suggerisce di valutare l'opportunità di utilizzare l'espressione: « progressivamente conforme » per le finalità dell'emendamento Brescia 2.83.

Giuseppe BRESCIA (M5S) suggerisce di inserire un termine per realizzare l'uniformità di trattamenti pensionistici tra i giornalisti e i restanti lavoratori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Brescia 2.83.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) ritira il suo emendamento 2.84.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del-

l'emendamento Altieri 2.85: s'intende che vi abbia rinunciato.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) ritira l'emendamento Giancarlo Giordano 2.86.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, ritiene che, alla luce della proroga al 31 dicembre 2016 dei componenti del Consiglio dell'ordine dei giornalisti, contenuto nel decreto-legge « Mille proroghe » sei mesi siano sufficienti per adottare i decreti legislativi concernenti il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Bruno MOLEA (SCpI) ritira il suo emendamento 2.87 alla luce dei chiarimenti del relatore.

Roberto SIMONETTI (LNA) ritira il suo emendamento 2.88.

Giuseppe BRESCIA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.89. Illustrando il successivo emendamento a sua prima firma 2.90, ricorda che l'opportunità di prevedere l'assunzione di giovani giornalisti al posto di quelli che usufruiscono del prepensionamento è emersa anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, in relazione all'emendamento Brescia 2.90 fa notare che i prepensionamenti si verificano per aziende in crisi e che in tali casi non sono di solito ipotizzabili procedure di assunzione. Passando al successivo emendamento Brescia 2.91, giudica troppo specifica la disciplina proposta. Si riserva in ogni caso di approfondire il tema proponendo l'accantonamento dell'emendamento Brescia 2.92.

Giuseppe BRESCIA (M5S) ritira gli emendamenti a sua prima firma 2.90 e 2.91.

La Commissione accantona l'emendamento Brescia 2.92.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Martelli 2.93 si intende che abbiano rinunciato.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) invita a riconsiderare il parere contrario espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 2.94, con il quale si intende dare seguito all'iniziativa assunta nella scorsa legislatura a tutela delle retribuzioni dei giovani giornalisti prorogando la durata della Commissione per la definizione dell'equo compenso.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, manifestando in generale una disponibilità ad accettare i suggerimenti del collega Lainati, ritiene che nello specifico che non vi sia alcuna utilità a prorogare la durata della Commissione.

Il sottosegretario Luca LOTTI segnala che l'organismo in questione ha esaurito il suo compito e che è ora in corso un contenzioso che non può essere risolto in tale sede. Conferma pertanto il parere contrario sull'emendamento Lainati 2.94.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) ritira gli emendamenti a sua prima firma 2.94 e 2.95.

Bruno MOLEA (SCpI) ritira il proprio emendamento 2.96.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pisicchio 2.97 e Martelli 2.98 si intende che abbiano rinunciato.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, illustra le ragioni del parere contrario sull'emendamento Lainati 2.99.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.99 e sottoscrive e ritira l'emendamento Altieri 2.100.

Bruno MOLEA (SCpI) ritira il proprio emendamento 2.101.

Roberto SIMONETTI (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.102, evidenziando l'opportunità di garantire la rappresentanza di tutte le regioni all'interno del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti tramite la previsione di un numero congruo di consiglieri.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Simonetti 2.102 e degli identici emendamenti Molea 2.103, Lainati 2.104, Altieri 2.105 e Simonetti 2.106 per poter approfondire il tema della rappresentanza all'interno del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Riconosce la necessità di individuare una soluzione equilibrata per la rappresentanza territoriale, sottolineando che tale criterio non deve in ogni caso essere esclusivo, essendo necessario bilanciare anche le esigenze dei professionisti e dei pubblicitari. Ricorda in proposito la presentazione del proprio emendamento 2.112 che prevede, ai soli fini dell'elettorato passivo, che i pubblicitari che debbano avere una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) ringrazia il relatore per l'apertura dimostrata, manifestando apprezzamento per la proposta di accantonamento.

Bruno MOLEA (SCpI), associandosi ai ringraziamenti al relatore, invita a tenere conto, per quanto concerne il numero dei componenti del Consiglio, che una parte di essi è assorbita dalle attività connesse alla commissione disciplinare.

Michele ANZALDI (PD) ricorda che il tema dei requisiti di cui devono essere in possesso i giornalisti pubblicitari per far parte del Consiglio nazionale è stato posto dagli ordini regionali che hanno sottolineato l'inopportunità affidare compiti decisionali a soggetti per i quali l'attività giornalistica non costituisce una professione.

La Commissione concorda sulla proposta di accantonamento dell'emendamento

Simonetti 2.102 e degli identici emendamenti Molea 2.103, Lainati 2.104, Altieri 2.105 e Simonetti 2.106.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Lainati 2.107, Altieri 2.108, Molea 2.109 e Simonetti 2.110 in attesa della votazione del proprio emendamento 2.112.

La Commissione concorda con la proposta di accantonamento.

Giuseppe BRESCIA (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.111, pur essendo conscio che tale proposta emendativa probabilmente non incontrerà il favore della Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 2.111.

Roberto SIMONETTI (LNA) in relazione all'emendamento 2.112 del relatore invita a tenere conto della posizione di quei giornalisti pubblicisti che, lavorando presso gli uffici stampa, hanno una posizione previdenziale attiva presso enti diversi dall'INPGI.

Giuseppe BRESCIA (M5S) dichiara di condividere lo spirito dell'emendamento 2.112 del relatore, preannunciando un voto di astensione del suo gruppo.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, in relazione alle considerazioni del collega Simonetti, osserva che non deve essere la normativa ad adattarsi ad eventuali situazioni distorsive ma che deve accadere il contrario. Illustra, quindi, una riformulazione del proprio emendamento 2.112 nel senso di prevedere una garanzia per la rappresentanza territoriale e di modificare il titolo del provvedimento in analogia per quanto previsto dalla rubrica dell'articolo 2.

La Commissione approva l'emendamento 2.112 del relatore come riformulato (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che con l'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 2.112 del relatore risulta assorbito l'emendamento Malisani 2.121 che pertanto non verrà posto in votazione.

Bruno MOLEA (SCpI) ritira il proprio emendamento 2.113.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, propone l'accantonamento degli emendamenti Pannarale 2.114, del proprio emendamento 2.115 e dell'emendamento Lainati 2.116.

La Commissione concorda.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Bonaccorsi 2.01 è stato ritirato. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3 del provvedimento, avverte che gli emendamenti Ghizzoni 3.1 e Blažina 3.3 sono stati ritirati dai presentatori. Formula quindi un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Brescia 3.2, nonché sugli emendamenti Lainati 3.5, Altieri 3.6, Pannarale 3.7, Molea 3.8 e Simonetti 3.9, osservando come tale ultimo gruppo di proposte emendative, di contenuto sostanzialmente analogo, potrebbe, in caso di eventuale approvazione, determinare nei fatti una penalizzazione del settore. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Brescia 3.10 mentre ricorda che l'articolo aggiuntivo Simonetti 3.01 è stato ritirato.

Il sottosegretario Luca LOTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 3.2.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano,

rispettivamente, gli emendamenti Lainati 3.5 Molea 3.8 e Simonetti 3.9; constatata l'assenza del presentatore, dichiara altresì decaduto l'emendamento Altieri 3.6.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 3.7.

Giuseppe BRESCIA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.10, invita ad effettuare un supplemento di istruttoria, dal momento che la finalità della citata proposta emendativa, come richiesto peraltro dalle associazioni di settore, è essenzialmente quella di introdurre nell'ordinamento una definizione normativa di quotidiano *online*.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Brescia 3.10, di cui peraltro apprezza lo spirito, in vista di una sua eventuale riformulazione.

Il rappresentante del Governo e la Commissione concordano con la proposta di accantonamento della proposta emendativa Brescia 3.10, testé formulata dal relatore.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4 del provvedimento, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.2 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Brescia 4.1, Rubinato 4.3, Vignali 4.4 nonché sull'articolo aggiuntivo Vignali 4.04. Ricorda, infine, che l'articolo aggiuntivo Crivellari 4.02 è stato ritirato.

Il sottosegretario Luca LOTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.2 del relatore (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BRESCIA (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 4.1, ricorda che trattasi di un tema delicato e molto tecnico, peraltro già oggetto di disamina in sede di Comitato ristretto e che

potrà semmai trovare accoglimento anche in un diverso provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Brescia 4.1.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti gli emendamenti Rubinato 4.3 e Vignali 4.4 nonché l'articolo aggiuntivo Vignali 4.04.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5 del provvedimento, esprime parere contrario sugli emendamenti Simonetti 5.1, 5.5 e 5.4, Brunetta 5.3 e Martelli 5.2.

Il sottosegretario Luca LOTTI esprime parere conforme.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 5.1, 5.5 e 5.4.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) ritira l'emendamento Brunetta 5.3, di cui è co-firmatario.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto l'emendamento Martelli 5.2. Dopo avere dato lettura delle proposte emendative tuttora accantonate, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.15, è ripresa alle 18.15.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, scioglie la riserva in merito agli emendamenti precedentemente accantonati, esprimendo parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Pannarale 1.7 (solo relativamente alla parte dispositiva, con esclusione di quella consequenziale); Vezzali 1.8; Pannarale 1.14 (relativamente ad un inciso che illustra); Pannarale 1.34; Brescia 1.40; Schullian 2.4 (sottoscritto dall'onorevole Blažina); Giancarlo Giordano 2.11 (limitatamente alla lettera *a*), nn. 10

e 11 e alla lettera b)), quindi si intende parere favorevole anche sull'emendamento Giancarlo Giordano 2.29, che ne resterebbe assorbito; Giancarlo Giordano 2.31; Brescia 2.35, risultando assorbito l'emendamento Brescia 2.34; Brescia 2.83 (a patto che sia riformulato come segue: al comma 4, sostituire le parole: « più uniforme » con le seguenti: « progressivamente conforme »); Brescia 2.92.

Invita al ritiro, poi, dell'emendamento Brescia 3.10, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Pannarale 2.50 e 2.78, Simonetti 2.102 e sugli identici emendamenti Molea 2.103, Lainati 2.104, Altieri 2.105 e Simonetti 2.106.

Propone, infine, una riformulazione dell'emendamento Giancarlo Giordano 2.59, nel senso di sopprimere la lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 2, esprimendo quindi parere favorevole su quest'ultimo emendamento, ove riformulato nel senso appena indicato.

Il sottosegretario Luca LOTTI esprime parere conforme.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Pannarale 1.7, così come riformulato, e Vezzali 1.8 (*vedi allegato 2*).

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.14, ringraziando il relatore per averlo accolto nella sostanza.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, chiarisce, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, la portata normativa dell'emendamento Pannarale 1.14, così come riformulato, nel senso che esso – ove approvato – apporterebbe all'articolo 1, comma 2, una lettera *e*).

La Commissione approva l'emendamento Pannarale 1.14, così come riformulato, nel senso testé chiarito dalla presidenza (*vedi allegato 2*).

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, sottolinea l'importanza della prossima approvazione dell'emendamento Pannarale 1.34, indice dell'autonomia del Parlamento.

La Commissione approva l'emendamento Pannarale 1.34 (*vedi allegato 2*).

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, sottolinea l'importanza dell'emendamento Brescia 1.40, che la Commissione si accinge ad approvare.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Brescia 1.40 e Schullian 2.4 (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, chiarisce, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, la portata normativa dell'emendamento Giancarlo Giordano 2.11, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Giancarlo Giordano 2.11, così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rammenta che l'emendamento Alfreider 2.23 è stato ritirato. Avverte altresì che l'emendamento Giancarlo Giordano 2.29 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Giancarlo Giordano 2.11 e che pertanto non verrà posto in votazione.

La Commissione approva l'emendamento Giancarlo Giordano 2.31. (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BRESCIA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.35.

La Commissione approva l'emendamento Brescia 2.34 (*vedi allegato 2*).

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, motiva il parere contrario all'emendamento Brescia 2.42 in ragione del riferimento ad una percentuale di copie distribuite.

Il sottosegretario Luca LOTTI si associa alle considerazioni del relatore, ricordando che fra le copie distribuite rientrano anche quelle regalate.

Giuseppe BRESCIA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.42.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 2.50, giudicando un punto qualificante il supporto ad una rete efficiente di distribuzione dei prodotti editoriali. Invita in ogni caso ad una riflessione anche in sede di esame in Assemblea.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame già compie passi importanti nella direzione indicata dalla collega Pannarale e segnala che la formulazione da lei proposta non tiene pienamente conto di quanto accade al livello regionale. Accetta in ogni caso l'invito ad approfondire ulteriormente il tema in una fase successiva.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 2.50.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Vignali 2.52 s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti 2.53 del relatore e Baruffi 2.54 (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Baruffi 2.55.

La Commissione approva l'emendamento Giancarlo Giordano 2.59 come riformulato (*vedi allegato 2*) e, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pannarale 2.78. ed approva l'emendamento Brescia 2.83, come riformulato e l'emendamento Brescia 2.92. (*vedi allegato 2*).

Roberto SIMONETTI (LNA) ritira gli emendamenti a sua prima firma 2.102 e 2.106.

Bruno MOLEA (SCpI) ritira il suo emendamento 2.103.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.104.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Altieri 2.105 s'intende che vi abbia rinunciato.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.114.

La Commissione approva l'emendamento 2.115 del relatore (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'emendamento del relatore 2.115 risulta precluso l'emendamento Lainati 2.116 e che pertanto non sarà posto in votazione.

Giuseppe BRESCIA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.10.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia tutti i colleghi per il lavoro svolto e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.55.

ALLEGATO 1

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale)

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « alla gestione 2013 » sono inserite le seguenti: « Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friu-

li-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278 »;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono in un Fondo, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, finalizzato al finanziamento di *start up* innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a carattere editoriale. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo ».

2. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di *start-up* innovative a carattere editoriale, i finanziamenti, a valere sul fondo di cui al comma precedente, sono erogati, all'esito della selezione indetta ai sensi del successivo comma 6, a *start up*, costituite da non più di 6 mesi in forma cooperativa, che presentino i seguenti requisiti:

a) abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento di attività editoriale prevalentemente *on line* e che la stessa attività sia l'unica svolta;

b) non abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari o partiti politici;

c) non abbiano finalità lucrative;

d) siano proprietarie e gestrici della *start up* innovativa a carattere editoriale;

e) siano costituite esclusivamente da soci, per i 4/5 sotto il trentacinquesimo anno d'età, che prestino la propria attività lavorativa presso la cooperativa stessa;

f) siano di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento UE di esenzione n. 651/2014;

g) abbiano sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;

h) diano pubblicità dei propri bilanci mediante pubblicazione sul sito *web*;

i) risultino regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, da non più di 6 mesi.

3. Possono altresì richiedere i finanziamenti di cui alla presente legge le persone fisiche che intendono costituire una *start-up* innovativa a carattere editoriale purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente deve essere dimostrato all'atto di presentazione della domanda di accesso al finanziamento, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro 120 giorni nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2. Qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio procede all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni la sanzione è pari al 50 per cento del finanziamento originariamente concesso.

5. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle do-

mande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il bando per la selezione dei progetti editoriali presentati dalle *start up* di cui al precedente comma 2.

7. Le domande di finanziamento sono istruite dalla Commissione di valutazione di cui al successivo comma 10 sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività di editoria *online*;

b) carattere innovativo dell'idea alla base del progetto, in riferimento all'introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;

c) potenzialità del mercato di riferimento e delle strategie di *marketing*;

d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

8. I finanziamenti sono concessi nella misura massima di 100.000 euro ed erogati in 3 anni secondo le seguenti percentuali: 50 per cento nel primo anno ed è erogato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti e 25 per cento in ciascuno dei 2 anni successivi.

9. Il finanziamento non può rappresentare più del 50 per cento delle spese previste dal progetto sui tre anni.

10. L'assegnazione dei finanziamenti è valutata da un'apposita Commissione di esperti, incardinata presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE), composta da 5 membri, che durano in carica tre anni, non rinnovabili.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, predispone un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la carica a membro della Commissione di cui al comma 10. L'avviso è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ne è data tempestiva comunicazione sul sito internet della medesima Autorità.

12. Ciascun candidato allega alla domanda il proprio *curriculum vitae*, unitamente ad un elaborato sulla visione strategica dello sviluppo del settore dell'editoria. I criteri per la redazione dei *curricula* e degli elaborati e le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 11. L'Autorità cura la pubblicazione dei *curricula* e degli elaborati sul proprio sito *internet*.

13. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

14. I membri della Commissione sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) tre componenti con competenze economico-giuridiche ovvero tecnico-scientifiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica;

b) due componenti scelti tra i professori ordinari delle università pubbliche in materie inerenti i settori della comunicazione, dell'editoria e dell'informazione.

15. Non possono essere candidati alla carica di membro del comitato i soggetti

che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

16. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica, sul proprio sito *internet*, l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo e procede al sorteggio di tre nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) nonché di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 14 del presente articolo.

17. Le Commissioni parlamentari competenti procedono tempestivamente all'audizione dei soggetti sorteggiati. I soggetti auditi relazionano circa l'elaborato presentato all'atto della candidatura concernente: con riferimento ai soggetti di cui al comma 14, lettera *a*), la propria visione delle strategie aziendali nei settori interessati, con riferimento ai soggetti di cui al medesimo comma 14, lettera *b*), la propria visione del settore della comunicazione, dell'informazione e dell'editoria. Le Camere definiscono, nell'ambito della propria autonomia, le forme di pubblicità delle audizioni.

18. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicano una nuova audizione.

19. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati, la Presidenza del Consiglio nomina, con proprio decreto, commissari i cinque candidati estratti, anche se non auditi.

20. Il presidente della Commissione è eletto tra i membri a maggioranza.

21. A pena di decadenza, le cariche di commissario e di presidente della Commissione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, con i soggetti che partecipano alle selezioni di cui al precedente comma.

22. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Per la procedura di selezione non sono previsti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

23. Al termine del primo anno di attività finanziata, la Commissione di cui al precedente comma 10 verifica che siano

rispettati, oltre ai requisiti per l'accesso al finanziamento di cui al comma 2, i seguenti criteri:

a) il prodotto editoriale oggetto del finanziamento abbia una diffusione minima da valutarsi in base al numero di accessi unici ed abbonamenti sottoscritti nonché al numero di visitatori unici, identificati dalla somma di tutti i *cookie* persistenti univoci registrati nel periodo di riferimento;

b) la *start up* risulti in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.

24. All'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-*bis* è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1. 2. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « alla gestione 2013. » sono inserite le seguenti « Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278 »;

c) il terzo periodo è soppresso.

2. È soppresso il « Fondo straordinario di sostegno all'editoria », di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. All'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.

4. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1. 3. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « alla gestione 2013. » sono inserite le seguenti: « Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278 »;

f) il terzo periodo è soppresso.

2. È soppresso il « Fondo straordinario di sostegno all'editoria », di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. All'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1. 4. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « alla gestione 2013. » sono inserite le seguenti: « Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278 »;

c) il terzo periodo è soppresso.

2. È soppresso il « Fondo straordinario di sostegno all'editoria », di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati. ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1. 5. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « alla gestione 2013. » sono inserite le seguenti: « Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278 »;

c) il terzo periodo è soppresso.

2. È soppresso il « Fondo straordinario di sostegno all'editoria », di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1. 6. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione).

1. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali di libertà e di plu-

ralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di seguito denominato « Fondo ».

2. Al Fondo affluiscono annualmente:

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari com-

petenti che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al cinquanta per cento tra le due amministrazioni, e i criteri di ripartizione tengono conto delle proporzioni esistenti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. 48. Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da: al fine fino a: dell'informazione con le seguenti: al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà e pluralismo dell'informazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché.

1. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al Comma 1 dopo la parola: libertà aggiungere la seguente: , indipendenza.

1. 8. Vezzali, Molea.

Al comma 1, sopprimere le parole: dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché.

1. 9. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 1, dopo le parole: informazione digitale aggiungere le seguenti: non-ché di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio per le emittenti televisive che operano in ambito locale.

1. 10. Caparini, Borghesi, Simonetti.

Sopprimere i commi 2 e 3.

1. 11. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Sopprimere il comma 2.

1. 12. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Fico.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al Fondo affluiscono annualmente le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, incluse quelle radiofonica e digitale, le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il gettito derivante annualmente da un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,2 per cento del reddito complessivo dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche. Al Fondo affluiscono altresì una quota, fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro in ragione annua, delle

maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

1. 14. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 2, premettere il seguente periodo: Il Fondo ha durata triennale ed è prorogabile.

1. 15. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, premettere il seguente periodo: Il Fondo ha durata triennale.

1. 16. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Al Fondo affluiscono aggiungere le seguenti: subordinatamente alla piena attuazione della finalità di cui all'articolo 1, comma 160, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. 17. Fico, Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

All'articolo 1, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nonché quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1. 18. Caparini, Borghesi, Simonetti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché quelle fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

- 1. 20.** Brescia, Fico, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché quelle fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

- 1. 19.** Brescia, Fico, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: altresì fino a: nonché.

- 1. 21.** Lainati, Palmieri.

Al comma 2, secondo periodo, dopo, le parole: altresì una quota inserire le seguenti: a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale.

- 1. 22.** Caparini, Borghesi, Simonetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la cifra: 100 con la seguente: 150.

- 1. 23.** Borghesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la cifra: 100 con la seguente: 120.

- 1. 24.** Borghesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di

cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per essere destinate a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.

- 1. 25.** Caparini, Borghesi, Simonetti.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: per essere destinate a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.

- 1. 26.** Caparini, Borghesi, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Delle risorse del Fondo, verranno annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale almeno 50 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, nonché tutte le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

- *1. 28.** Ginefra, Vico, Capone, Ventricelli, Mongiello, Pelillo, Losacco, Massa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Delle risorse del Fondo, verranno annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale almeno 50 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, nonché tutte le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

- *1. 29.** Altieri, Lainati.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Delle risorse del Fondo, verranno annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale almeno 50 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di ab-

bonamento alla televisione, nonché tutte le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

***1. 30.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fratoianni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanarsi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, vengono ripartite le risorse del suddetto Fondo tra le finalità di cui alla presente legge, in modo da realizzare un quadro coerente di misure orientate a favorire la pluralità e l'indipendenza dell'informazione e l'innovazione dell'offerta informativa.

1. 31. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Al comma 3, dopo le parole: ripartito annualmente aggiungere le seguenti: fra le imprese editrici e le emittenti radiofoniche e televisive che operano in ambito locale.

1. 32. Caparini, Borghesi, Simonetti.

Al comma 3, dopo le parole: ripartito annualmente aggiungere le seguenti: fra tutti gli organi di informazione.

1. 33. Caparini, Borghesi, Simonetti.

Al comma 3, sopprimere le parole: o del Sottosegretario di Stato delegato.

1. 34. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 3, dopo le parole: del sottosegretario di Stato delegato *inserire le seguenti:* dopo aver acquisito il parere vincolante della Commissione tecnico-con-

sultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

1. 35. Crivellari.

Al comma 3, sostituire le parole: sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato, tra le finalità indicate al comma 1 *con i seguenti:* tra le finalità indicate al comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono, con parere vincolante, entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo dello schema di decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, sul quale le Commissioni parlamentari possono esprimersi entro trenta giorni decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

1. 36. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 3, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti *inserire le seguenti:* nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore dell'editoria e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1. 37. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti *inserire le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1. 38. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 3, sostituire la parola: venti con la seguente: quaranta.

- 1. 39.** Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 3, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.

- 1. 40.** Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ripartite le relative risorse aggiungere le seguenti: relative all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, mentre la ripartizione delle risorse relative all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale avverrà con i regolamenti da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, come disposto dall'articolo 1 comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- *1. 42.** Ginefra, Vico, Capone, Ventricelli, Mongiello, Pelillo, Losacco, Massa.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ripartite le relative risorse aggiungere le seguenti: relative all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, mentre la ripartizione delle risorse relative all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale avverrà con i regolamenti da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, come disposto dall'articolo 1 comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- *1. 43.** Altieri, Lainati.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ripartite le relative risorse aggiungere le seguenti: relative all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, mentre la ripartizione delle risorse relative all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale avverrà con i regolamenti da adot-

tare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, come disposto dall'articolo 1 comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- *1. 44.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fratoianni.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fra le imprese editrici e le emittenti radiotelevisive locali.

- 1. 45.** Caparini, Borghesi, Simonetti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota di competenza dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno.

- 1. 46.** Caparini, Borghesi, Simonetti.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: secondo anche le graduatorie elaborate dai Corecom.

- 1. 47.** Caparini, Borghesi, Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure a favore delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale).

1. È previsto, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.

2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista

ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 35 per cento » e le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ».

1. 01. Caparini, Borghesi, Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo. »;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.

1. 02. Caparini, Borghesi, Simonetti.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

« **ART. 2.**

1. All'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato. ».

2. 2. Brescia, Cancelleri, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

« **ART. 2.**

1. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di

giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.”.

- 2. 3.** Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 1, dopo la parola: coerenza aggiungere la seguente: , trasparenza.

- 2. 4.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: due.

- 2. 5.** Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: la ridefinizione fino a: distributivo.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h) e l).

- 2. 6.** Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f) e g).

- 2. 7.** Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: la previsione di misure per il

sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere h) e l).

- 2. 8.** Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Ai commi 1 e 2, dopo le parole: imprese editrici di quotidiani e periodici ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: , nonché enti senza scopo di lucro.

- 2. 9.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, dopo le parole: di nuova costituzione aggiungere le seguenti: da cooperative di giovani con meno di 35 anni.

- 2. 10.** Vezzali, Molea.

Al comma 2, prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria al fine di rendere pubblici e trasparenti la partecipazione societaria, lo stato patrimoniale e le trasformazioni delle stesse, i cui aggiornamenti, pubblicati anche sul sito istituzionale, sono a cura del Dipartimento stesso.

- 2. 13.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Al comma 2, sostituire le lettere a), b), e c) con le seguenti:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finanziamento:

1) le cooperative giornalistiche editrici di giornali e di periodici, costituite da

almeno un anno, o agenzie di informazione radiofonica costituite nella forma di cooperative di giornalisti, che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie non superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

2) le piccole e medie imprese editrici di giornali quotidiani e periodici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro e che abbiano i requisiti di cui al precedente numero 1) e che, per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, si siano costituite entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella forma di società cooperativa;

3) le imprese editrici di quotidiani espressioni di minoranze linguistiche;

4) le imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali innovativi, utilizzando prioritariamente le nuove tecnologie;

5) le imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali multiculturali, in grado di favorire e incentivare l'integrazione tra diverse culture;

6) le imprese, costituite nella forma di società cooperativa il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dall'edizione di quotidiani o periodici, editrici di quotidiani o periodici organi di forze politiche che risultino rappresentate in almeno un ramo del Parlamento italiano o nel Parlamento europeo nella legislatura in corso o in una delle due legislature precedenti;

7) le iniziative editoriali telematiche attive o in fase progettuale, che siano state sottoposte alla valutazione della Commissione di cui al decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria – Presidenza del Consiglio dei ministri 20 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2015;

8) le imprese radiofoniche che abbiano svolto e svolgano attività di informazione di interesse generale, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi concernenti avvenimenti e questioni di carattere politico, economico, sociale, sindacale o religioso per almeno il 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

9) le imprese radiofoniche che risultino essere organi di forze politiche rappresentate in almeno un ramo del Parlamento o nel Parlamento europeo nella legislatura in corso o nelle due legislature precedenti e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi concernenti avvenimenti e questioni di carattere politico, economico, sociale, sindacale o religioso per almeno il 40 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

10) le imprese, associazioni ed enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, *braille* e supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;

11) le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

b) esclusione dal finanziamento di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

2. 11. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finan-

ziamento, le imprese editrici che esercitano unicamente l'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale costituite:

1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;

2) come enti senza fini di lucro;

3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.

2. 12. Relatore.

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: finanziamento aggiungere le seguenti: il comparto dell'emittenza radiofonica e televisiva locale,.

2. 14. Altieri.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: informativa autonoma inserire le seguenti: corretta, obiettiva.

2. 15. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: cooperative giornalistiche inserire le seguenti: composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. 16. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

2. 17. Simonetti, Borghesi, Caparini.

Al comma 2, lettera a), alla fine, dopo le parole: fini di lucro aggiungere le seguenti: . Alle suddette cooperative giornalistiche possono partecipare come soci finanziatori, con esclusione del diritto di voto, investitori istituzionali che abbiano come finalità la promozione e lo sviluppo delle imprese;.

2. 18. Ghizzoni.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le associazioni imprenditoriali, sindacati ed altri enti, qualora la maggioranza delle quote sia detenuta da associazioni di imprenditori o di categoria e gli utili non vengano distribuiti.

2. 19. Simonetti, Borghesi, Caparini.

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: minoranze linguistiche aggiungere le seguenti: e dei giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero.

***2. 20.** Malisani.

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: minoranze linguistiche aggiungere le seguenti: e dei giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero.

***2. 21.** Fitzgerald Nissoli, Preziosi, Santerini.

Al comma 2, lettera b), punto 1), dopo le parole: minoranze linguistiche aggiungere le seguenti: di confessioni religiose.

2. 22. Vezzali, Molea.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: secondo la disciplina vigente *con le seguenti:* prevedendo una rimodulazione del contributo erogato ai sensi della disciplina vigente.

- 2. 23.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, lettera b), numero 2, sostituire le parole: italiani in lingua italiana *con le seguenti:* editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero,.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo la disciplina vigente.

- 2. 24.** Porta, Fedi, Gianni Farina, Garavini, La Marca, Tacconi.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: dei partiti, dei movimenti politici e sindacali *con le seguenti:* che abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari ovvero con partiti, movimenti politici e sindacali.

- 2. 25.** Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2 lettera c), dopo le parole: professionale o scientifico *aggiungere le seguenti:* gli enti senza fini di lucro con finalità economico e sociale che operano a favore dell'integrazione fra lingue, tradizioni e culture.

- 2. 26.** Vezzali, Molea.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: o scientifico *inserire le seguenti:* ovvero gli organi di informazione che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'im-

presa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo.

- 2. 27.** Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2 lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) delle imprese editrici di testate che promuovono lo sport.

- 2. 28.** Vezzali, Molea.

Al comma 2 lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) esclusione dal finanziamento di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

- 2. 29.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Al comma 2 lettera d), punto 1), sostituire le parole: riduzione a due anni *con la seguente:* indipendentemente.

- 2. 30.** Vezzali, Molea.

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;

- 2. 31.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) specifica previsione statutaria del divieto di distribuzione degli utili.

2. 32. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2 lettera d) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) obbligo per l'impresa di dare evidenza, per l'ottenimento del contributo, delle misure adottate per il raggiungimento della parità salariale, nelle componenti fisse e accessorie, tra donne e uomini.

2. 33. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 2, lettera d), numero 4) dopo le parole: del contributo aggiungere le seguenti: nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo.

2. 34. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera d), numero 4) dopo le parole: del contributo aggiungere le seguenti: nonché sul proprio sito online, di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo.

2. 35. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

4-bis) L'acquisizione della documentazione, prodotta dalle imprese editrici comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei

giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali.

2. 36. Simonetti, Borghesi, Caparini.

Al comma 2 lettera d) dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) obbligo per l'impresa di dare evidenza, per l'ottenimento del contributo, delle misure adottate per il contrasto di qualsiasi forma di pubblicità o di altro strumento comunicativo lesivo dell'immagine e del corpo della donna. Le misure adottate sono preventivamente concordate con il Comitato Unico di Garanzia direttamente competente.

2. 37. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 2 lettera d) dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) obbligo per l'impresa di dare evidenza, per l'ottenimento del contributo, delle misure adottate per favorire la conciliazione tra tempi di vita e lavoro oltre che gli interventi/servizi di *welfare* aziendale. Le misure adottate dovranno essere preventivamente concordate con il Comitato Unico di Garanzia direttamente competente.

2. 38. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 2, lettera e), all'alinea, dopo le parole: del contributo aggiungere le seguenti: per i destinatari di cui alla lettera a).

2. 120. Blažina, Gebhard, Alfreider.

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e) numero 5) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

2. 39. D'Ottavio.

Al comma 2, lettera e), numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: al fine di favorire l'accesso al finanziamento delle testate locali.

- 2. 40.** Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, se riferito a testata cartacea, e dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti, se riferito a testata multimediale;

- 2. 41.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 2, lettera e), numero 2) dopo le parole: copie annue vendute aggiungere le seguenti: comunque non inferiore al 35 per cento delle copie distribuite.

- 2. 42.** Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera e), al numero 3), sopprimere le parole: , anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso.

- 2. 43.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 2, lettera e), al numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) graduazione del contributo in funzione del numero dei dipendenti inquadri con il contratto dei giornalisti;

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, dopo le parole: in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiungere le

seguenti: deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti.

- 2. 119.** D'Ottavio, Malpezzi, Bargero, Frangomeli, Sgambato, Greco, Malisani.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) previsione di criteri premiali per le imprese radiotelevisive locali, in relazione all'impegno profuso nell'informazione locale.

- 2. 44.** Borghesi, Caparini, Simonetti.

Al comma 2, lettera e), numero 5) sostituire le parole: 50 con le seguenti: 30.

- 2. 45.** Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2 lettera e) dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di donne, in tutte le qualifiche, previste almeno nella misura del 50 per cento.

- 2. 46.** Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 2 lettera e) dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) previsione di criteri premiali per le società che per le cariche negli organi non monocratici si ottemperano a quanto previsto dalla legge n. 120 del 2011 anche laddove non ne sia prevista l'applicazione.

- 2. 47.** Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) introduzione di incentivi agli investimenti tecnologicamente più avan-

zati, quali sistemi e piattaforme per la diffusione di prodotti editoriali su supporti diversi dalla carta stampata, che sviluppino al contempo l'occupazione giovanile.

2. 48. Borghesi, Caparini, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2. 49. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, mediante l'introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, tenendo conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo il pluralismo delle testate presenti in tutti i punti vendita.

2. 50. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 2, lettera l), sopprimere i numeri 1) e 2).

2. 51. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera l), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « accompagnamento del processo in atto », sono sostituite dalle seguenti: « attuazione del processo »;

b) dopo le parole: « vendita di prodotti editoriali », sono aggiunte le seguenti: « , mediante l'introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, tenendo conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale ».

2. 52. Vignali, Buttiglione.

Al comma 2, lettera l), numero 1, sopprimere le parole: in atto.

***2. 53.** Relatore.

Al comma 2, lettera l), numero 1, sopprimere le parole in atto.

***2. 54.** Baruffi, Campana, Patrizia Maestri, Giacobbe, Incerti, Bargerò, Pagani, Fabbri, Montroni.

Al comma 2, lettera l), numero 1, dopo le parole: prodotti editoriali aggiungere le seguenti: mediante l'introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, tenendo conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale,.

2. 55. Baruffi, Campana, Patrizia Maestri, Giacobbe, Incerti, Bargerò, Pagani, Fabbri, Montroni.

Al comma 2, lettera m) dopo la parola: lettura aggiungere le seguenti: consapevole e critica.

2. 56. Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera m) sostituire le parole: dei quotidiani on line nelle scuole di ogni ordine e grado mediante la previsione di agevolazioni e di accordi con gli editori con le seguenti: consapevole e critica dei quotidiani e periodici nelle istitu-

zioni scolastiche di ogni ordine e grado mediante la previsione di specifiche agevolazione, a condizione che le stesse si avvalgano di personale qualificato in *media education*.

- 2. 57.** Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera m) dopo la parola: quotidiani inserire le seguenti: e periodici.

Conseguentemente, sopprimere le parole e di accordi con gli editori.

- 2. 58.** Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera m), la parola: on line è sostituita dalle seguenti: , sia in formato cartaceo che digitale,».

- 2. 59.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Al comma 2 lettera m) dopo le parole: quotidiani on line aggiungere le seguenti: ovvero di riviste scientifiche o di cultura a carattere divulgativo.

- 2. 117.** Locatelli, Pastorelli.

Al comma 2 lettera m) dopo le parole: di ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: nonché di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

- 2. 60.** Ascani, Ghizzoni, Rocchi, Blažina, Bonaccorsi, Sgambato, Narduolo.

Al comma 2, lettera m) sopprimere le parole: e di accordi con gli editori.

- 2. 61.** Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

*Al comma 2, lettera m) sostituire le parole: e di accordi con gli editori con le seguenti: condizione che le stesse si avvalgano di personale qualificato in *media education*.*

- 2. 62.** Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

- 2. 63.** Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

*n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su tutti quei quotidiani e periodici che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge, per gli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative;*

- 2. 64.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Al comma 2, lettera n) sostituire le parole: pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle con la seguente: delle.

- 2. 65.** Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera n) dopo le parole: su quotidiani e periodici aggiungere le seguenti: nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.

- 2. 66.** Palmieri, Lainati.

Al comma 2, lettera n) sostituire le parole: , riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle con la seguente: delle.

2. 67. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle imprese televisive locali e imprese radiofoniche locali.

2. 68. Altieri.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) decadenza dagli incentivi di cui alla lettera n) degli investimenti che hanno prodotto campagne pubblicitarie lesive dell'immagine della donna ovvero della dignità del corpo femminile.

2. 118. Locatelli, Pastorelli.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) previsioni della detraibilità di abbonamenti a quotidiani e periodici online.

2. 72. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari effettuati tramite imprese televisive locali e imprese radiofoniche locali.

2. 71. Borghesi, Caparini, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) l'istituzione presso la presidenza del Consiglio del registro delle im-

prese operanti nel settore dell'editoria al quale è obbligato ad iscriversi chiunque agisca nel mondo dell'informazione, personalmente o tramite società, segnalando tutte le partecipazioni societarie dirette o indirette di cui è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. 75. Lainati, Palmieri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

***2. 69.** Malpezzi, D'Ottavio, Bargerò, Frangomeli, Sgambato, Greco.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

***2. 70.** Molea.

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

2-bis. presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è

obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

***2. 77.** Altieri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti.

****2. 73.** Altieri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti.

****2. 74.** Molea.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti.

****2. 76.** Lainati, Palmieri.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro quarantacinque giorni dalla data di loro trasmissione, i pareri vincolanti delle Commissioni competenti per materia.

2. 78. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 4, sopprimere le parole: , nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti.

Conseguentemente, sostituire le parole: e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con le seguenti: nonché di revisione dell'ordinamento professionale dei giornalisti.

2. 79. Martelli, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,.

2. 80. Simonetti, Borghesi, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con le seguenti: al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione.

Conseguentemente:

sostituire le parole: e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giorna-

listi, con le seguenti: e la soppressione dell'Ordine dei giornalisti;

al comma 5 sopprimere la lettera b).

- 2. 81.** Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 4, dopo le parole: nonché di razionalizzare aggiungere le seguenti: le norme che disciplinano l'accesso alla professione giornalistica e.

Conseguentemente, alla fine del periodo aggiungere: e l'accesso alla professione.

- 2. 82.** Bossa.

Al comma 4, sostituire le parole: più uniforme con la seguente: conforme.

- 2. 83.** Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Cominardi.

Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le parole: entro 12 mesi.

- *2. 84.** Lainati, Palmieri.

Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le parole: entro 12 mesi.

- *2. 85.** Altieri.

Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le parole: entro 12 mesi.

- *2. 86.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le parole: entro 12 mesi.

- *2. 87.** Molea.

Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le parole: entro 12 mesi.

- *2. 88.** Simonetti, Borghesi, Caparini.

Al comma 4, dopo le parole: vecchiaia anticipata inserire le seguenti: prevedendo che il requisito anagrafico differisca dalla disciplina generale per un massimo di due anni.

- 2. 89.** Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Cominardi.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: ridefinizione, inserire le seguenti: in un più ampio quadro di riforma del sistema previdenziale anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni.

- 2. 90.** Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Cominardi.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: vecchiaia anticipata inserire le seguenti: prevedendo che il requisito anagrafico differisca dalla disciplina generale per un massimo di due anni.

- 2. 91.** Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Cominardi.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: 1981, n. 416 aggiungere le seguenti: prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico.

- 2. 92.** Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Cominardi.

Al comma 5 lettera a), sostituire le parole: delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti con le seguenti: alle imprese editoriali anche ai fini

dell'accesso ai prepensionamenti e agli ammortizzatori sociali.

2. 93. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 5 Dopo la lettera a) inserire la seguente a-bis):

a-bis) ridefinizione della durata della Commissione per la definizione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, di cui all'articolo 2 della legge 233/2012 nel senso di sostituire il comma 4 con il seguente: « La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3 ».

2. 94. Lainati, Palmieri.

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

***2. 95.** Lainati, Palmieri.

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

***2. 96.** Molea.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) armonizzazione delle competenze del Consiglio Nazionale dell'ordine dei Giornalisti con riferimento al rapporto con i consigli regionali dell'Ordine, particolarmente nelle materie dell'accesso alla professione e della formazione e riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di 60 consiglieri, tenendo conto della rappresentanza regionale, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva con riferimento alla professione giornalistica.

2. 97. Pisicchio.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) soppressione dell'Ordine professionale dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963 n. 69, e abrogazione di tutte le norme contenute nella legge 3 febbraio 1963 n. 69. L'esercizio dell'attività giornalistica è libero; la professione giornalistica è regolata dalle norme del Codice civile e dal contratto di lavoro stipulato fra le organizzazioni sindacali dei giornalisti e quelle degli editori. Nell'esercizio della delega il Governo definirà le misure di passaggio e di liquidazione del patrimonio e dei beni dell'attuale Ordine dei giornalisti.

2. 98. Martelli, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) revisione delle norme relative alla elezione dei consiglieri regionali o inter-regionali al Consiglio nazionale, di cui all'articolo 16, della legge 69/1963, nel senso di sostituire al comma 3 le parole 500 con 1.000, e al comma 4 le parole 1.000 con 2.000.

2. 99. Lainati, Palmieri.

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) all'articolo 16, comma 3, della legge n. 69/1963 la parola 500 è modificata con la parola 1.000; all'articolo 16, comma 4 della legge n. 69/1963, la parola 1.000 è modificata con la parola 2.000.

***2. 100.** Altieri.

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) all'articolo 16, comma 3, della legge n. 69/1963 la parola 500 è modificata con la parola 1.000; all'articolo 16, comma 4 della legge n. 69/1963, la parola 1.000 è modificata con la parola 2.000.

***2. 101.** Molea.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: e riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti., *con le seguenti parole:* stabilendo un numero di componenti tale per cui siano rappresentati tutti i Consigli regionali costituenti l'organo, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.

2. 102. Simonetti, Borghesi, Caparini.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: fino a un massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti *con le parole:* fino a un massimo di 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.

***2. 103.** Molea.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: fino a un massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti *con le parole:* fino a un massimo di 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.

***2. 104.** Lainati, Palmieri.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: fino a un massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti *con le parole:* fino a un massimo di 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.

***2. 105.** Altieri.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: fino a un massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti *con le parole:* fino a un massimo di 60 consiglieri, di cui tre

quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.

***2. 106.** Simonetti, Borghesi, Caparini.

Al comma 5, lettera b) sopprimere le parole: purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva.

****2. 107.** Lainati, Palmieri.

Al comma 5, lettera b) sopprimere le parole: purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva.

****2. 108.** Altieri.

Al comma 5, lettera b) sopprimere le parole: purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva.

****2. 109.** Molea.

Al comma 5, lettera b) sopprimere le parole: purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva.

****2. 110.** Simonetti, Borghesi, Caparini.

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: questi ultimi.

2. 111. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: ultimi abbiano aggiungere le seguenti: come tali.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani.

sostituire la rubrica con la seguente: Deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della

disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'Ordine dei Giornalisti.

2. 112. Relatore.

Al comma 5, lettera b), sostituire la parola: attiva con le seguenti: garantendo la massima rappresentatività territoriale.

2. 121. Malisani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 233 del 2012 è sostituito dal seguente: « La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3 ».

2. 113 Molea.

Al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: « i pareri » è aggiunta la seguente: « vincolanti »;

2) il secondo periodo è soppresso;

3) all'ultimo periodo, le parole: « Decorso tale termine » sono sostituite dalle seguenti: « Decorso il termine di trenta giorni, ».

2. 114. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro 20 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

2. 115. Relatore.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I pareri definitivi delle

Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

2. 116. Lainati, Palmieri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali).

1. Al comma 3, dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, e successive modificazioni, dopo le parole: « fiumani e dalmati » aggiungere le seguenti: « le fondazioni senza scopo di lucro aventi ad oggetto statuario, le attività di ricerca medico scientifica condotte da più di vent'anni, finalizzata alla cura delle patologie neuro-muscolari e delle malattie genetiche ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 01. Bonaccorsi.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: 30 per cento del contributo erogato con le seguenti: 50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto.

al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, l'ultimo periodo è

sostituito dal seguente: «Tali cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata e a condizione che al consiglio di amministrazione non facciano parte coloro che hanno ricoperto tale incarico nella impresa che ha cessato la pubblicazione».

3. 1. Ghizzoni.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 50 per cento con la seguente: 30 per cento.

3. 2. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: medesimo aggiungere le seguenti: Tale previsione non trova applicazione per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche.

3. 3. Blažina, Gebhard, Alfreider, Malisani.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: , deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e deve essere in regola.

3. 5. Lainati, Palmieri.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, dopo le parole: in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti.

3. 6. Altieri.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aggiungere le seguenti: , deve documentare l'avvenuto pagamento delle relative competenze.

3. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: contributi previdenziali aggiungere le seguenti: , deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti.

3. 8. Molea.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , inoltre deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti.

3. 9. Simonetti, Borghesi, Caparini.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: una pubblicazione aggiungere le seguenti Per quotidiano online si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso una cancelleria di Tribunale;

b) con una redazione composta da almeno 3 elementi di cui almeno 2 regolarmente iscritti all'Ordine dei Giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

c) che pubblica i propri contenuti giornalistici esclusivamente online;

d) che non sia un supplemento o versione telematica di una testata cartacea;

e) che produce principalmente informazione, con un minimo quantificabile in almeno il 70 per cento dei contenuti pubblicati nel sito;

f) che abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano (tutti e 7 i giorni);

g) con una produttività minima di almeno 5 articoli originali al giorno;

h) che produca materiale informativo originale e non si configuri quindi come aggregatore di notizie ovvero ripubblicando totalmente o in prevalenza, in maniera automatica o manuale, i contenuti di altri siti, siano essi a loro volta quotidiani o meno. Lo stesso dicasi per comunicati stampa o lanci di agenzie che devono essere rielaborati al fine di essere considerati esclusivi.

3. 10. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Istituzione del registro degli editori).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel settore dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il registro e gli aggiornamenti del medesimo sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. 01. Simonetti, Borghesi, Caparini.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2016 con le seguenti: 1° gennaio 2017.

4. 2. Relatore.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivi.

4. 1. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I soggetti che forniscono rassegne stampa devono corrispondere un com-

penso agli editori per i contenuti editoriali utilizzati per la realizzazione delle stesse.

1-ter. Per valorizzare i contenuti editoriali, evitare limitazioni alla circolazione dell'informazione e distorsioni alla concorrenza nel settore, la misura del compenso e le condizioni di accesso ai contenuti editoriali e del loro utilizzo, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categorie delle parti interessate.

1-quater. Il compenso, come determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è versato dal fornitore del servizio ai soggetti indicati dagli editori ovvero dalle organizzazioni di categoria degli stessi. Da tale disciplina sono escluse, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. 3. Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, gli edicolanti hanno la facoltà di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito.

4. 4. Vignali, Buttiglione.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche alle modalità di vendita di quotidiani e periodici).

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

« L'attività di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici è una attività eco-

nomica di interesse generale soggetta agli obblighi di servizio previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire il pluralismo informativo e l'accesso all'informazione a mezzo stampa su tutto il territorio nazionale, l'impresa di distribuzione, senza limitazioni territoriali, è tenuta a rifornire di quotidiani e periodici tutti gli edicolanti autorizzati e previsti dai piani comunali di localizzazione che ne facciano richiesta. La fornitura non può essere condizionata a servizi o prestazioni aggiuntive a carico dell'edicolante. L'impresa di distribuzione adegua le forniture ai dati di vendita. L'edicolante può restituire, senza alcuna limitazione temporale, le pubblicazioni fornite in eccesso o che non siano soggette alla parità di trattamento e, se non fornite in conto deposito, può defalcarle dall'estratto conto. La vendita della stampa quotidiana e periodica è inoltre effettuata nel rispetto delle seguenti modalità »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. I comportamenti posti in essere da qualsivoglia operatore allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo agli edicolanti costituiscono fattispecie di abuso di dipendenza economica ai sensi dell'articolo 9 legge 18 giugno 1998, n. 192 ».

4. 01. Vignali, Buttiglione.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Nell'ipotesi in cui un'impresa editrice per ragioni di politiche editoriali decida di modificare anche parzialmente il nome della testata edita deve presentare preventivamente alla Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, il progetto editoriale dal quale si desuma le ragioni per la modifica della testata che non possono

essere esclusivamente strumentali al mantenimento al diritto ai contributi. La Commissione si esprime con parere vincolante entro trenta giorni dal ricevimento del progetto editoriale.

2. Al fine di garantire l'autonomia dell'informazione le imprese editoriali che intendono accedere al sistema di contributi previsto dalla presente legge deve nominare un garante dei diritti del lettore, scelto sulla base di criteri che verranno fissati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Garante dovrà relazionare autonomamente alla Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, circa l'effettiva autonomia dei contenuti diffusi e pubblicati sulla testata rispetto ad interessi diversi da quelli dei lettori ».

4. 02. Crivellari.

ART. 5.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. All'articolo 16, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la parola: « 500 » è sostituita dalla seguente: « 1.000 ».

4. All'articolo 16, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la parola: « 1.000 » è sostituita dalla seguente: « 2.000 ».

5. 1. Simonetti, Borghesi, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti ».

5. 5. Simonetti, Borghesi, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3 ».

5. 4. Simonetti, Borghesi, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-*bis* è abrogato.

5. 3. Brunetta, Lainati, Palmieri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto-legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei giornalisti per i quali, sulla base delle disposizioni normative che ne disciplinano l'esercizio professionale, le attività possano essere svolte nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato e alle quali, pertanto, si applica il disposto di cui comma 1. ».

5. 2. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

ALLEGATO 2

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione).

1. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di seguito denominato « Fondo ».

2. Al Fondo affluiscono annualmente:

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al cinquanta per cento tra le due amministrazioni, e i criteri di ripartizione tengono conto delle proporzioni esistenti, tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato è annualmente stabilita la

destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. 48. (Nuova formulazione) Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da: al fine fino a: dell'informazione con le seguenti: al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà e pluralismo dell'informazione.

1. 7. (Nuova formulazione) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 1 dopo la parola: libertà aggiungere la seguente: , indipendenza.

1. 8. Vezzali, Molea.

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche.

1. 14. (Nuova formulazione) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o del Sottosegretario di Stato delegato.

1. 34. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.

1. 40. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la parola: coerenza aggiungere la seguente: , trasparenza.

2. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Blažina.

Al comma 2, lettera b) sostituire le lettere il numero 2 con i seguenti:

2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, *braille* e supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;

3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Conseguentemente, alla lett. c), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

2) esclusione dal finanziamento di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

2. 11. (Nuova formulazione) Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della pla-

tea dei beneficiari ammettendo al finanziamento, le imprese editrici che esercitano unicamente l'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale costituite:

1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;

2) come enti senza fini di lucro;

3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.

2. 12. Relatore.

Al comma 2, lettera b), all'alinea, dopo le parole: del finanziamento aggiungere le seguenti: con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: secondo la disciplina vigente.

2. 200. Relatore.

Al comma 2, lettera b), numero 2, dopo le parole: italiani in lingua italiana aggiungere le seguenti: editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero,.

2. 24. (Nuova formulazione) Porta, Fedi, Gianni Farina, Garavini, La Marca, Tacconi, Molea.

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;

2. 31. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Al comma 2, lettera d), numero 4) dopo le parole: del contributo aggiungere le seguenti: nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo.

2. 34. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera l), numero 1, sopprimere le parole: in atto.

* **2. 53.** Relatore.

Al comma 2, lettera l), numero 1, sopprimere le parole in atto.

* **2. 54.** Baruffi, Campana, Patrizia Maestri, Giacobbe, Incerti, Bargerò, Pagani, Fabbri, Montroni.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

2. 59. (Nuova formulazione) Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Al comma 4, sostituire le parole: più uniforme con la seguente: progressivamente conforme.

2. 83. (Nuova formulazione) Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Cominardi.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: 1981, n. 416 aggiungere le seguenti: prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico.

2. 92. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Cominardi.

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: ultimi abbiano aggiungere le seguenti: come tali.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani, garantendo la massima rappresentatività territoriale;

sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: Deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'Ordine dei Giornalisti;

sostituire il titolo della legge con il seguente: Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'Ordine dei Giornalisti.

2. 112. *(Nuova formulazione)* Relatore.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro 20 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

2. 115. Relatore.

ART. 4

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2016 con le seguenti: 1° gennaio 2017.

4. 2. Relatore.